



AULA 'S'

10880/10

LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE

PRIMA SEZIONE CIVILE

Oggetto: immigrazione.

Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:

ESENTE REGISTRAZIONE - ESENTE BOLLI - ESENTE DIRITTI

Dott. Giuseppe	SALME'	R.G.N. Presidenta 25164/2008
Dott. Salvatore	DI PALMA	Consigliere
Dott. Vittorio	ZANICHELLI	Rel. Consigliere Cron. 10280
Dott. Stefano	SCHIRO'	Consigliere Rep.
Dott. Antonio	DIDONE	C.C. 18/02/10 Consigliere

ha pronunciato la seguente:

ORDINANZA

sul ricorso proposto da:

„ elettivamente domiciliata in Roma, viale

presso l'avv.

, rappresentata e difesa

dall'avv.

del Foro di Chiavari, giusta procura in atti,

- ricorrente -

contro

MINISTERO DELL'INTERNO, in persona del Ministro pro tempore,
domiciliato in Roma, via dei _____ presso l'Avvocatura Generale
dello Stato, che lo rappresenta e difende per legge,

- controricorrente -

avverso il decreto della Corte di appello di Genova in data 31 luglio 2008,
nel procedimento n. 583/2008;


udita la relazione della causa svolta nella camera di consiglio del 18
febbraio 2010 dal relatore, cons. Stefano Schiro;

CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE
UFFICIO COPIE


Richiesta copia studio
dal Sig. LSNF 14/10/10

per diritti € 2,66
il 6/5/10

IL CANCELLIERE



11



alla presenza del Pubblico Ministero, in persona dell'avvocato generale,
dott. Domenico Iannelli, che nulla ha osservato;

LA CORTE,

A) rilevato che è stata depositata in cancelleria, ai sensi dell'art. 380 bis
c.p.c., la seguente relazione, comunicata al Pubblico Ministero e notificata
ai difensori delle parti:

<< IL CONSIGLIERE RELATORE,

letti gli atti depositati;

RITENUTO CHE:


1. , nata il a Elbasan (Albania), ha proposto
ricorso per cassazione, sulla base di tre motivi, avverso il decreto in data 31
luglio 2008, con il quale la Corte di Appello di Genova - accogliendo il
reclamo proposto dal Ministero dell'Interno avverso il provvedimento in
data 6 giugno 2008, con il quale il Tribunale di Genova, in accoglimento del
ricorso della nominata contro il provvedimento in data 12 luglio
2007 del Prefetto di Genova negante il nulla osta al ricongiungimento
familiare con il di lei coniuge, aveva dichiarato la illegittimità di tale
diniego e il diritto della ricorrente all'unità familiare con il proprio coniuge
- ha respinto il ricorso della avverso il menzionato
provvedimento prefettizio del 12 luglio 2007;

1.1. il Ministero dell'Interno ha resistito con controricorso;

OSSERVA:

2. la Corte di Appello di Genova ha accolto il reclamo del Ministero
dell'Interno, rilevando che:

a) marito della ricorrente, risulta condannato, con sentenza



irrevocabile del 4 luglio 2006, alla pena di anni sette e mesi otto di reclusione e di euro 26.000,00 di multa per un reato inerente agli stupefacenti (art. 73 DPR 1990/309); osta pertanto al suo rientro in Italia il disposto dell'art. 4, comma 3, prima parte, d. lgs. 1998/286, in forza del quale non è ammesso in Italia lo straniero che, tra l'altro, sia considerato una minaccia per l'ordine pubblico o la sicurezza dello Stato, o che risulti condannato per vari reati, tra i quali quelli inerenti agli stupefacenti;

b) il disposto dell'art. 4, comma 3, seconda parte, D. Lgs. 1998/286 - introdotto successivamente dall'art. 2, comma 1, lett. a), D. Lgs. 2007/5 e secondo il quale lo straniero, per il quale è richiesto il ricongiungimento familiare, non è ammesso in Italia quando rappresenti una minaccia concreta e attuale per l'ordine pubblico o la sicurezza dello Stato - non ha completamente abrogato, sempre con riferimento al coniuge per il quale è richiesto il ricongiungimento familiare, il periodo precedente, ma ha aggiunto una ulteriore ipotesi di non ammissione dello straniero in Italia, per il quale sia stato richiesto il ricongiungimento al coniuge, nel caso in cui detto straniero, pur privo di condanne ostative, rappresenti una minaccia concreta ed attuale per l'ordine pubblico o la sicurezza dello Stato;

c) è stato quindi modificato il periodo precedente, solo nella parte in cui si attribuisce rilievo alla minaccia - anche priva di concretezza ed attualità - rappresentata dallo straniero per l'ordine pubblico o la sicurezza dello Stato e solo con riferimento allo straniero per il quale sia stato chiesto il ricongiungimento familiare, fermo restando che anche per quest'ultimo continua a sussistere l'autonoma e alternativa condizione ostativa all'ammissione in Italia, rappresentata dall'aver riportato condanna per uno

1



ei reati indicati dal citato art. 4, comma 3;

3. con il primo motivo la ricorrente deduce che, ai sensi del complessivo art. 4, comma 3, D. lgs. 1998/286 e diversamente da quanto ritenuto dalla Corte di appello, per lo straniero per il quale sia stato richiesto il ricongiungimento familiare i requisiti ostativi della condanna penale per i reati indicati dalla norma citata e della minaccia concreta e attuale per l'ordine pubblico o la sicurezza dello Stato devono essere intesi in senso cumulativo, con la conseguenza che la condanna penale non costituisce da sola ragione ostativa, se il condannato non rappresenta una minaccia attuale e concreta all'ordine pubblico o alla sicurezza dello Stato;
4. con il secondo motivo si censura il decreto impugnato per avere la Corte di appello ritenuto che la pericolosità sociale dello straniero che intenda essere ammesso in Italia per ricongiungimento familiare possa essere desunta "ipso facto" dalla condanna penale, essendo irrilevante ogni altro profilo ed in particolare la misura dell'affidamento al servizio sociale dello straniero condannato;
5. con il terzo motivo si deduce vizio di motivazione per avere la Corte di appello fatto discendere dalla mera condanna penale una valutazione di pericolosità sociale concreta ed attuale dello straniero condannato;
6. il primo motivo appare manifestamente infondato, in quanto la complessiva interpretazione letterale e sistematica dell'art. 4, comma 3, D. lgs. 1998/286, induce a ritenere che la seconda parte di tale disposizione costituisca norma speciale, e quindi modificativa della preesistente prima parte dello stesso comma, solo con riferimento alla minaccia rappresentata dallo straniero per l'ordine pubblico o la sicurezza dello Stato, nel senso che

1/1



ale minaccia costituisce ragione ostativa all'ammissione dello straniero che intenda essere ammesso in Italia per ricongiungimento familiare solo se concreta ed attuale, ferma restando, anche per lo straniero che chieda il ricongiungimento familiare, l'altra ragione ostativa all'ammissione in Italia indicata nella prima parte del menzionato terzo comma e costituita dall'aver riportato condanna penale per uno dei reati in detta norma previsti, dovendosi comunque ritenere, alla stregua dell'inequivoco disposto della prima parte del terzo comma, che le due condizioni ostative siano tra loro alternative e non cumulative, anche per lo straniero che faccia richiesta di ammissione in Italia per ricongiungimento familiare;

7. le doglianze di cui al secondo e terzo motivo appaiono inammissibili, sostanziandosi in censure di merito all'accertamento compiuto dalla Corte di appello anche sulla pericolosità concreta ed attuale per l'ordine pubblico rappresentata dallo straniero - riconosciuta dalla stessa Corte - non quale conseguenza automatica della riportata condanna penale (che anzi, secondo i giudici del reclamo, non implica, di per sé e in base alla norma in esame, uno specifico e consequenziale giudizio di pericolosità sociale del singolo condannato), ma in considerazione della peculiarità della condanna stessa, correlata al tipo ed alla gravità del reato contestato, attinente a stupefacenti e per fatti di non lieve entità - e riguardo alla valutazione di irrilevanza dell'affidamento in prova al servizio sociale del condannato, trattandosi di vicenda relativa all'esecuzione della sentenza di condanna, non influente sulla valutazione di pericolosità sociale dello straniero in relazione ai gravi fatti che lo hanno riguardato e lo hanno portato alla condanna penale;

5



8. alla stregua delle considerazioni che precedono e qualora il collegio condivida i rilievi formulati ai punti 6. e 7., si ritiene che il ricorso possa essere trattato in camera di consiglio ai sensi degli artt. 375 e 380 bis c.p.c. >>>

B) osservato che la ricorrente ha depositato memoria ai sensi dell'art. 380 bis c.p.c. e che, a seguito della discussione sul ricorso tenuta nella camera di consiglio, il collegio ha condiviso le considerazioni esposte nella relazione, non inficiate dalle difese svolte nella suddetta memoria dalla ricorrente, che non ha addotto argomentazioni che inducano a differenti conclusioni; rilevato che le osservazioni che precedono conducono al rigetto del ricorso e che le spese del giudizio di legittimità, da liquidarsi come in dispositivo, seguono la soccombenza;

P.Q.M.

La Corte rigetta il ricorso e condanna la ricorrente al pagamento delle spese del giudizio di cassazione, che si liquidano in euro 1.000,00 (mille/00), oltre alle spese prenotate a debito.

Così deciso in Roma, il 18 febbraio 2010

Il presidente

Giuseppe Palmè

DEPOSITATO IN CANCELLERIA

5 MAG. 2010

oggi,

IL CANCELLIERE

IL CANCELLIERE

Luisa Passinetti